

Comune di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Corpo Polizia Municipale

Ordinanza n. 65 del 19 settembre 2018

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente di divieto di accampamento e bivacco su tutto il territorio del Comune di Castelvetro.

La Commissione Straordinaria

Premesso:

- che, in occasione della stagione della raccolta delle olive, soventemente, giungono nel territorio Belicino lavoratori extracomunitari in cerca di lavoro per essere impiegati principalmente in agricoltura;
- che la quasi totalità di tali lavoratori extracomunitari risulta essere senza fissa dimora;
- che, spontaneamente gli stessi, nel corso dell'attuale stagione, hanno realizzato un accampamento di fortuna presso un bene in Contrada Bresciana che aveva ragione sociale "Calcestruzzi Selinunte s.r.l.";
- che, al momento, presso la citata struttura dimorano circa 30 lavoratori extracomunitari;
- che non si può escludere che lavoratori extracomunitari stagionali ed altri soggetti senza fissa dimora possano occupare altre aree e spazi del territorio comunale, sia su terreni di privati cittadini che su terreni di proprietà comunale;
- che la suddetta fattispecie può creare problemi di ordine pubblico nonché di carattere igienico-sanitario, che si vogliono scongiurare;

Considerato che le aree di solito occupate dai lavoratori extracomunitari non sono attrezzate né adeguatamente servite per potervi dimorare stabilmente;

Rilevato, altresì, che le dimore di fortuna dei lavoratori extracomunitari e di altri soggetti privi di fissa dimora potrebbero essere causa di gravi disagi per i tutti i cittadini che, giornalmente, si trovano a transitare nel territorio comunale, oltre che causa di degrado per l'ambiente;

Considerato che la presenza continuativa dei predetti lavoratori extracomunitari sui terreni nei quali gli stessi hanno trovato arbitrario accampamento potrebbe determinare potrebbe determinare igienico-sanitarie correlate al deposito di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali, anche pericolosi, che l'Amministrazione Comunale dovrà rimuovere, con un notevole aggravio di spese e con un ingente utilizzo di risorse strumentali ed umane;

Ritenuto necessario ed opportuno impedire il sorgere di accampamenti e tendopoli spontanee e/o di strutture similari da parte di lavoratori extracomunitari senza fissa dimora;

Visti i vigenti regolamenti comunali di Igiene e Polizia Urbana;

Visto l'art. 50, comma 5, del T.U.E.L., il quale recita testualmente che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visto l'art. 54 del T.U.E.L., il quale stabilisce le attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo, specie in materia di prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 05 agosto 2008, avente ad oggetto "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione";

Vista la Legge 15 luglio 2009, n. 94, "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";

Ritenuto di dover adottare un idoneo provvedimento a tutela della pubblica e privata incolumità nonché a tutela dell'igiene e sanità pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54, comma 4, seconda parte, del T.U.E.L.;

ORDINA

1) In tutto il territorio comunale, nel periodo compreso tra la data di adozione della presente ordinanza ed il 31 gennaio 2019, è assolutamente vietato l'accampamento ed il bivacco, in tutte le sue forme, su ogni tipologia di terreno, sia pubblico che privato. È vietato, pertanto, il posizionamento e/o la costruzione di tende, baracche, ripari di fortuna, campers, roulotte, furgoni e autoveicoli in genere, sia individualmente che in gruppo, fatte salve eventuali autorizzazioni che potranno essere rilasciate, da parte degli uffici competenti, ai titolari di spettacoli viaggianti, circhi o simili attività.

2) È fatto assoluto divieto, inoltre, di scaricare liquami, residui organici, acque chiare, acque luride nonché rifiuti di qualsiasi genere su tutto il territorio comunale, sia su terreni pubblici che privati.

3) È fatto obbligo, a tutti i lavoratori extracomunitari che abbiano intenzione di recarsi presso questo Comune ed ivi esercitare l'attività di lavoratore in agricoltura, a qualsiasi titolo, di procurarsi un alloggio idoneo.

AVVERTE

che l'inottemperanza a quanto disposto con la presente ordinanza, al momento della contestazione della violazione degli obblighi imposti, comporterà per il trasgressore l'obbligo di provvedere, a proprie spese, all'immediato ripristino dello stato dei luoghi nonché a rimuovere immediatamente gli eventuali rifiuti, contenitori e oggetti abbandonati, e che, in difetto di quanto sopra, si provvederà allo sgombero coattivo con l'impiego della forza pubblica.

Il mancato adempimento dei predetti obblighi sarà punito con l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- Euro 500,00 (cinquecento/00), a norma del combinato disposto dell'articolo 7-bis, comma 1, del T.U.E.L. e dell'articolo 3, comma 6, della Legge 15 luglio 2009 n. 94, a carico dei soggetti responsabili di aver insozzato la pubblica via o i luoghi pubblici;
- Euro 150,00 (centocinquanta/00), a carico di chiunque violi i rimanenti obblighi imposti dalla presente ordinanza, così come stabilito con deliberazione di Giunta Municipale n. 446 del 31 ottobre 2011, adottata ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'inosservanza degli ordini contenuti nel presente provvedimento verrà perseguita, inoltre, a norma dell'articolo 650 del Codice Penale e, l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi, effettuato dall'Amministrazione Comunale, comporterà l'addebito delle spese ai trasgressori.

Si dispone, infine, che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale dell'Ente www.castelvetranoselinunte.gov.it nonché tramite diffusione agli organi di stampa locali, dandone la massima diffusione.

Gli Agenti della Polizia Municipale nonché delle altre Forze dell'Ordine, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, unitamente, per quanto di competenza, , coinvolgendo, inoltre, i seguenti soggetti, ai quali copia della presente ordinanza deve essere trasmessa:

- Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani (direzione.generale@pec.asptrapani.it);
- A.R.P.A., struttura territoriale di Trapani (arpatrapani@pec.arpa.sicilia.it);
- Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Trapani (sopritp@certmail.regione.sicilia.it).

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa, inoltre, a:


- Prefetto di Trapani (protocollo.preftp@pec.interno.it);
- Questura di Trapani (gab.quest.tp@pecps.poliziadistato.it);
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani (ttp30336@pec.carabinieri.it);
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani (tp0500000p@pec.gdf.it);
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani (com.trapani@cert.vigilfuoco.it);
- Commissariato di P.S. di Castelvetrano;
- Compagnia Carabinieri di Castelvetrano;
- Tenenza della Guardia di Finanza di Castelvetrano;
- Direzione V Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Castelvetrano;
- Direzione VI Servizi a rete del Comune di Castelvetrano
- Direzione IX Servizi Ambientali del Comune di Castelvetrano
- Corpo Polizia Municipale del Comune di Castelvetrano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Trapani entro 30 giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso al T.A.R. di Palermo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

È dato mandato, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Il Comandante P. M.

Vincenzo Bucca



per La Commissione Straordinaria

Dott. Salvatore Caccamo

